

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1 (Costituzione e denominazione)

1.1 È costituita, ai sensi della legge 381/91, la Società Cooperativa denominata "DOMUS ASSISTENZA Società cooperativa sociale". A tale denominazione potrà essere associato, in qualsivoglia documento, l'acronimo ONLUS.

1.2 La cooperativa ha sede nel comune di **Modena** e potrà istituire, anche altrove, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, con delibera dell'organo amministrativo.

1.3 La Cooperativa aderisce, accettandone lo Statuto, alla Confederazione Cooperative Italiane, alla Federsolidarietà, alla Confcooperative di **Modena**.

Articolo 2 (Durata)

2.1 La Cooperativa ha durata fino al **31 Dicembre 2050** e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei soci in sede straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Articolo 3 (Scopo mutualistico)

3.1 La Cooperativa non ha finalità speculative e, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro.

3.2 Essa si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini. In particolare essa si propone di realizzare, attraverso la gestione in forma associata delle proprie attività, nell'interesse mutualistico dei soci ed in particolare con l'intento di garantire ai propri soci operatori continuità di occupazione ed elevazione delle condizioni professionali, la prestazione di servizi socialmente utili a favore delle categorie sociali più deboli, quali i bambini, gli anziani, i malati, i portatori di handicap ed in particolare coloro che siano soggetti a situazioni di disagio ed in particolare la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'articolo 1, comma 1 lettera a) della legge 08/11/1991 n°381.

3.3 Essa intende operare nel perseguimento di tali scopi applicando i principi della mutualità e della libera e spontanea cooperazione, alla cui affermazione e diffusione è impegnata, informando il proprio operato ai valori dell'economia sociale, della solidarietà sociale e dello sviluppo compatibile.

3.4 In particolare la Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce; si ispira espressamente alla mutualità, alla solidarietà, alla democraticità, all'impegno,

all'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, allo spirito comunitario, al legame con il territorio, il tutto in un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

3.5 La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, si propone di cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

3.6 La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, dei volontari, degli utenti dei servizi e degli enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie all'apporto dei soci - l'autogestione responsabile dell'impresa. La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, operando di preferenza nell'ambito territoriale della Provincia di Modena.

3.7 La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. La Cooperativa può operare anche con terzi.

3.8 A norma della legge 142/01 e successive modificazioni il socio di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale.

3.9 La Cooperativa, al fine di garantire il corretto perseguimento dell'oggetto sociale, si ispira agli orientamenti del Codice della Qualità Cooperativa, dei Comportamenti Imprenditoriali e della Vita Associativa di

- a) disposizione da enti pubblici o privati, o in strutture cliniche ed ospedaliere;
- b) l'assistenza a domicilio o in apposite strutture ai bambini, garantendone la custodia con riguardo agli aspetti educativi;
- c) l'erogazione di servizi generici di carattere domestico di integrazione alle eventuali esigenze familiari in genere;
- d) la gestione, in conto proprio o di terzi, di strutture residenziali, semi residenziali, educative e ricreative, scolastiche, di accoglienza, attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;
- e) sostegno, riabilitazione, strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non, nonché la prestazione

di servizi integrati per residenze protette;

f) la gestione di centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione, sia in strutture proprie che per conto di terzi, che in appalto, convenzione e simili;

g) in generale attività e servizi di riabilitazione, ivi compresa l'istituzione e/o la conduzione di appositi centri;

h) centri diurni ed altre strutture con carattere animativo e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale;

i) attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti.

j) la formazione ed il miglioramento professionale dei propri soci attraverso la predisposizione e l'eventuale gestione di corsi di formazione e di iniziative di carattere didattico e formativo;

k) attività di consulenza nei settori nei quali abbia acquisito conoscenze e specializzazione;

l) ogni altra iniziativa utile che possa contribuire, in modo diretto e indiretto, al miglioramento della salute fisica, morale ed intellettuale dei cittadini, specie dei più bisognosi.

4.3 Le suddette attività potranno esser svolte sia in forma diretta che indiretta, in appalto o convenzione o qualsiasi altra

forma contrattuale o associativa, con Enti Pubblici o enti o soggetti privati in genere.

4.4 Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

4.5 A titolo esemplificativo essa potrà:

1) assumere, per deliberazione del Consiglio di Amministrazione, interessenze e partecipazioni, anche azionarie, in altre società ed enti i cui scopi o le cui attività non contrastino o siano affini, complementari o comunque coerenti con quelli della cooperativa o con lo sviluppo del movimento cooperativo e partecipare alle loro attività anche prestando proprie fideiussioni; concedere fideiussioni ad altri organismi cooperativi, dare adesione ad enti ed organismi anche associativi, i cui scopi siano affini o complementari a quelli della cooperativa;

2) raccogliere conferimenti in denaro e prestiti da soci, predisponendo all'uopo apposito regolamento;

3) richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte da enti

pubblici nazionali e sovra - nazionali, anche in termini di finanziamenti agevolati;

4) Stipulare accordi, convenzioni e in generale contratti, anche di tipo associativo, con enti pubblici territoriali, istituzioni sanitarie, unità sanitarie locali etc.. compiere tutte le operazioni contrattuali di carattere mobiliare, immobiliare, commerciale, industriale, finanziario, ritenute utili al conseguimento degli scopi sociali ed allo svolgimento delle attività sociali

4.6 Per il raggiungimento degli scopi indicati, la Cooperativa è altresì impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a

Consorzi e ad altre Organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

4.7 Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per le quali è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

4.8 La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

4.9 La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Articolo 5 (Soci cooperatori ordinari - onorari)

5.1 Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

5.2 Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che esercitino professioni, arti o mestieri attinenti alle attività d'impresa svolte dalla cooperativa o comunque atte al raggiungimento degli scopi sociali, o comunque possiedano i necessari requisiti tecnico professionali e svolgano la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci lavoratori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione. Nei limiti fissati dalla legge potranno essere soci cooperatori anche professionisti esperti nei diversi settori di attività che la cooperativa abbia sviluppato o che, con le proprie specializzazioni, possano costituire comunque supporto diretto o indiretto alle attività ed alla stessa cooperativa, ivi compresi, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 381/1991, anche gli iscritti agli albi e ruoli professionali. Nei limiti fissati dalla legge potranno essere soci cooperatori anche lavoratori tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente.

Possono inoltre essere soci cooperatori le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.

2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge;

5.3 Possono essere soci associazioni ed enti che siano in grado di concorrere all'oggetto sociale.

5.4 Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopra indicate.

5.5 In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia e/o dislocazione sul territorio delle attività svolte, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione.

5.6 I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scritta al consiglio di amministrazione della cooperativa e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza agli scopi sociali della stessa.

5.7 I soci onorari sono persone fisiche che, avendo rivestito

la qualità di socio cooperatore ed avendo cessato il loro apporto in tale veste, abbiano maturato particolari meriti nei confronti della cooperativa, le abbiano dato lustro col loro impegno o con la loro rettitudine o col loro esempio.

5.8 I soci onorari sono designati dal Consiglio di Amministrazione, a discrezione dello stesso e nominati dal medesimo previo loro consenso.

5.9 I soci onorari sono dispensati dal sottoscrivere quote di capitale sociale e dal conferire il proprio lavoro e possono recedere in qualsiasi momento a propria insindacabile discrezione. Essi non sono eleggibili alle cariche sociali.

5.10 I soci onorari possono partecipare alle Assemblee della società ed intervenire nel dibattito, senza diritto di voto.

Articolo 6 (Categoria speciale di soci operatori)

6.1 La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'articolo 2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

6.2 In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, anche in relazione alle strategie della cooperativa, sia di breve che di medio e lungo termine.

6.3 Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci operatori.

6.4 La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.

6.5 Al socio appartenente alla categoria speciale di cui al presente articolo può essere erogato il ristorno di cui al successivo articolo 37, anche in misura inferiore rispetto a quello attribuito ai soci operatori ordinari, tenuto conto dei costi di formazione o di inserimento.

6.6 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

6.7 I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono, in ogni caso, superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.

6.8 I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli articoli 2422 e 2545 bis del codice civile.

6.9 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale

risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

6.10 Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dall'articolo 12 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.
- c) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- d) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- e) il mancato adeguamento agli standard produttivi;

6.11 Verificatasi una delle cause di esclusione previste dal successivo articolo 12 e comunque dalle disposizioni del presente statuto o di legge, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

6.12 Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti previsti dal presente Statuto e l'avvenuto decorso con esiti positivi del periodo di formazione o l'avvenuto effettivo inserimento nell'attività della cooperativa.

6.13 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

6.14 In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

TITOLO IV

IL RAPPORTO SOCIALE

Articolo 7 (Domanda di ammissione)

7.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta.

7.2 Qualora l'aspirante socio sia una persona fisica la domanda dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) la specificazione della categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto ed i motivi della richiesta;
- c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute, in relazione ai requisiti richiesti dall'articolo

5 ed alle disposizioni di cui all'articolo 6 del presente Statuto ed alle attività d'impresa svolte dalla Cooperativa ai sensi dell'articolo 4 del presente Statuto;

d) l'ammontare della quota del capitale che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissati dall'articolo 34 del presente Statuto e dalla legge;

e) l'espressa e incondizionata dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto ed i regolamenti interni approvati e vigenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli 62 e seguenti del presente statuto.

7.3 Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), d), e) e f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b) l'indicazione dell'organo competente che ha legittimamente deliberato l'adesione ed autorizzato la presentazione della domanda;

c) copia della deliberazione dell'organo di cui al precedente punto b), la quale dovrà contenere l'indicazione della o delle persone delegate a rappresentare l'aspirante socio in seno agli organi della cooperativa;

d) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.

7.4 La domanda di ammissione a socio sovventore dovrà contenere gli stessi elementi e documenti prescritti al precedente secondo comma, ad esclusione di quello di cui alla lettera c).

L'ammontare di cui alla lettera d) dovrà essere indicato in relazione alle disposizioni dell'articolo 19 del presente Statuto. La domanda dei soci sovventori dovrà altresì contenere l'accettazione delle condizioni fissate dal Consiglio di Amministrazione in occasione della deliberazione dell'emissione delle azioni.

7.5 Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

7.6 L'ammissione a socio dovrà comunque essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, sulla base delle concrete esigenze e potenzialità di sviluppo della cooperativa.

7.7 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

7.8 Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta

giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

7.9 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prima riunione successiva, il cui Ordine del Giorno dovrà contenere tale argomento.

7.10 Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 8 (Conferimenti e azioni dei soci cooperatori)

8.1 I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote di valore non inferiore né superiore ai limiti fissati dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Articolo 9 (Obblighi dei soci)

9.1 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

- del capitale sottoscritto;
- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

9.2 Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci, che inizialmente coincide con quello indicato nella domanda di ammissione. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Articolo 10 (Perdita della qualità di socio)

10.1 La qualità di socio si perde:

a) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

b) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

Articolo 11 (Recesso del socio)

11.1 Oltre a quanto previsto dalla legge il recesso dei soci è disciplinato con le modalità che seguono.

11.2 Oltre che nei casi previsti dalla legge il socio cooperatore può recedere quando:

a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) non si trovi più in grado o in condizione di cooperare per il raggiungimento degli scopi sociali.

c) cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.

11.3 Il recesso del socio sovventore è disciplinato dall'articolo 22 del presente Statuto.

11.4 Il recesso non può essere parziale.

11.5 Il diritto di recesso è esercitato mediante comunicazione effettuata con lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che lo legittima. Se il fatto che legittima il recesso è costituito da una deliberazione non soggetta all'iscrizione al Registro delle imprese o se è diverso da una deliberazione, il recesso è esercitato entro 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

11.6 Il Consiglio di Amministrazione dovrà esaminare la domanda di recesso, entro sessanta giorni dalla ricezione, constatare se ricorrano i motivi che, in base alla legge ed al presente Statuto, legittimino il recesso stesso, e provvedere di conseguenza nell'interesse della società.

11.7 Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio Arbitrale con le modalità previste ai successivi articoli 62 e seguenti.

11.8 Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

11.9 Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

11.10 Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

Articolo 12 (Esclusione)

12.1 Oltre che nei casi previsti dagli articoli 2531 e 2533 del Codice Civile e dalla legge può, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, essere escluso il socio che:

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione, come previsto dall'articolo 5, per tutte le categorie di soci;

b) b) non osservi le disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti interni, o le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali, o risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

- c) previa intimazione da parte degli amministratori, entro il termine di 30 (trenta) giorni, non adempia al versamento del valore della quota sottoscritta o ai pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- d) manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società o disertì senza giustificato motivo espresso in forma scritta, 3 (tre) assemblee consecutive.
- e) nel caso di socio lavoratore qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento, indicato nel regolamento interno, adottato ai sensi dell'articolo 6 della legge 142/01, e nel caso di socio volontario qualora abbia cessato l'attività di volontariato;
- f) nel caso di socio lavoratore, quando il rapporto di lavoro cessi per qualsiasi causa.
- g) in qualunque modo rechi danno materiale o morale alla cooperativa o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini;
- h) senza preventiva autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione partecipi, in qualunque modo o con qualunque forma, ad imprese che abbiano interessi o svolgano attività in concorrenza o contrastanti con quelle della cooperativa;
- i) senza giustificati motivi non adempia ai doveri derivanti dalla qualità di socio o non assolva puntualmente agli obblighi comunque ed a qualunque titolo assunti verso la cooperativa.

12.2 Nei casi di cui all'articolo 2531 del Codice Civile ed alle precedenti lettere (b) e (c) il socio dovrà essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata, a mettersi in regola entro un termine che gli verrà fissato in ragione delle caratteristiche dell'adempimento richiesto. Trascorso il termine fissato, o in mancanza trascorsi trenta giorni, qualora non abbia adempiuto, diverrà operativa la deliberazione di esclusione

12.3 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi dell'articolo 62 e seguenti, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

12.4 Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

12.5 L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Articolo 13 (Delibera di recesso ed esclusione)

13.1 Le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione in materia di recesso ed esclusione, devono essere comunicate all'interessato attraverso lettera raccomandata.

13.20 L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di

comunicazione dei provvedimenti stessi.

13.3 Nel caso in cui l'interessato si opponga, fatti salvi gli effetti della clausola compromissoria di cui al successivo articolo 62, tale opposizione non ha effetto sospensivo e l'esclusione ha comunque effetto dall'avvenuta annotazione sul libro dei soci.

Articolo 14 (Liquidazione della quota)

14.1 I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo articolo 36, comma 6, lettera c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

14.2 La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma, del codice civile.

14.3 Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Articolo 15 (Morte del socio)

15.1 In caso di morte del socio, il rapporto sociale si scioglie.

15.2 Gli eredi e legatari del socio defunto o l'amministratore dell'eredità giacente, avranno il diritto al rimborso delle azioni corrispondenti alla quota di capitale sociale effettivamente versata dal loro dante causa, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 14.

15.3 Gli eredi e legatari del socio defunto o l'amministratore dell'eredità giacente, dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

15.4 Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi dovranno, entro sei mesi dalla data del decesso, designare tra loro un rappresentante nei confronti della società, con procura speciale, per atto pubblico o scrittura privata autenticata. In difetto di tale designazione si applica l'articolo 2347 2° e 3° comma del codice civile.

15.5 La quietanza rilasciata dall'unico erede o dal rappresentante della pluralità degli eredi o dall'amministratore dell'eredità giacente, libera la

Cooperativa da ogni ulteriore obbligo.

Articolo 16 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

16.1 La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto.

16.2 Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto, sarà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, alla riserva legale.

16.3 I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 12, lettere b), c) e), g), h) ed i), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento.

16.4 Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 codice civile.

16.5 Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

16.6 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO V

SOCI FINANZIATORI

Capo I - Disciplina di riferimento

Articolo 17 (Norme applicabili)

17.1 Oltre ai soci cooperatori di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori di cui all'articolo 2526 del codice civile.

17.2 Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli articoli 5 e 6 della stessa legge n. 59.

17.3 Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le

disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

Capo II - Soci sovventori

Articolo 18 (Soci sovventori)

18.1 Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, qualora vengano costituiti i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all'articolo 4 della legge n°59/92, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali o la realizzazione dell'oggetto e l'esercizio delle attività della cooperativa, possono essere ammessi alla Cooperativa stessa soci sovventori.

18.2 L'iniziativa della costituzione di tali fondi, la definizione del loro ammontare e della loro specifica destinazione sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.

18.3 I soci sovventori possono essere persone fisiche o persone giuridiche.

Articolo 19 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)

19.1 I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti.

19.2 I conferimenti dei soci sovventori sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 1.000,00 (mille) ciascuna.

19.3 La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'articolo 2346 del codice civile.

Articolo 20 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

20.1 Salvo che sia diversamente disposto dal Consiglio di Amministrazione o dall'assemblea ordinaria in occasione dell'emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione stesso.

20.2 Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal successivo articolo 35.

20.3 In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito, e in mancanza il socio potrà vendere a chiunque.

Articolo 21 (Deliberazione di emissione)

21.1 L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dal Consiglio di Amministrazione o, su iniziativa dello stesso, dell'Assemblea ordinaria.

21.2 Con tale deliberazione devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse,

la quale avrà effetto solo se ratificata dall'Assemblea Ordinaria dei soci su richiesta del Consiglio di Amministrazione;

c) il termine minimo di durata del conferimento;

d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori;

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.

21.3 Al socio sovventore sono attribuiti i voti nelle assemblee della società secondo il versamento del capitale sociale, come segue:

1 (uno) voto per un conferimento non superiore ad euro 50.000,00 (cinquantamila);

2 (due) voti per un conferimento non superiore ad euro 100.000,00 (centomila);

3 (tre) voti per un conferimento superiore ad euro 100.000,00 (centomila).

21.4 In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

21.5 Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

21.6 Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

Articolo 22 (Recesso dei soci sovventori)

22.1 Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

22.2 Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

Capo III - Azioni di partecipazione cooperativa

Articolo 23 (Azioni di Partecipazione Cooperativa)

23.1 L'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e/o all'ammodernamento aziendale

sarà effettuate con deliberazione dell'assemblea ordinaria su iniziativa del Consiglio di Amministrazione che dovrà proporre gli obiettivi e le modalità di svolgimento, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 della legge n. 59 del 31/1/1992.

23.2 Per il finanziamento di tali provvedimenti e procedure verranno emesse azioni di partecipazione cooperativa.

23.3 Le azioni di partecipazione cooperativa saranno del valore nominale di euro 1.000,00 (mille) cadauna.

23.4 Le azioni di partecipazione cooperativa sono prive del diritto di voto e, se interamente liberate, sono al portatore.

23.5 Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle Attività Produttive e, qualora vengano emessi i relativi titoli, devono contenere la denominazione "azioni di partecipazione cooperativa".

23.6 Il sottoscrittore e possessore di azioni di partecipazione cooperativa è tenuto:

- ad effettuare i relativi versamenti in denaro entro due mesi dalla sottoscrizione o entro il maggior termine fissato dal Consiglio di Amministrazione anche in relazione all'entità dell'apporto ed alle caratteristiche personali del sottoscrittore, operando comunque secondo equità;
- all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili..

23.7 Le Azioni di Partecipazione Cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

23.8 All'atto dello scioglimento della società, le Azioni di Partecipazione Cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.

23.9 Ai possessori delle Azioni di Partecipazione Cooperativa spetta una remunerazione maggiorata di due punti rispetto a quella dei soci cooperatori.

23.10 Alle azioni di partecipazione cooperativa si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 della Legge 31.1.1992 n. 59, per tutto quanto non specificato nel presente Statuto.

23.11 La regolamentazione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa è demandata ad apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci che determinerà in particolare l'eventuale durata minima del rapporto sociale.

L'assemblea, in sede di delibera di emissione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, determina:

- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;
- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'assemblea;

- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoperte.

Articolo 24 (Assemblea speciale)

24.1 L'assemblea speciale dei possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le assemblee dei soci dalla legge o dal presente statuto, viene convocata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di titoli nominativi.

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta.

24.2 L'assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

Articolo 25 (Rappresentante comune dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa)

25.1 Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale di cui al precedente articolo 24 e deve tutelare gli interessi comuni dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei rapporti con la società.

25.2 Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà d'impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa nei confronti della società.

Articolo 26 (Recesso)

26.1 Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2437 del codice civile, ai detentori di Azioni di Partecipazione Cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento delle azioni stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.

Capo IV - Strumenti finanziari partecipativi

Articolo 27 (Strumenti finanziari partecipativi)

27.1 Possono essere ammessi come soci finanziatori della Cooperativa, ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile., i sottoscrittori di altri strumenti finanziari, oltre a quelli previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge n. 59/92 e di cui ai precedenti Capi II e III.

Articolo 28 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)

28.1 I conferimenti dei soci finanziatori, di cui al presente Capo, sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

28.2 I conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 1.000,00 (mille).

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a 2 (due).

28.3 La Società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'articolo 2346 del codice civile.

Articolo 29 (Modalità di emissione delle azioni)

29.1 L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori, di cui al presente Capo, deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, con la quale devono essere stabiliti: l'importo complessivo dell'emissione; le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli articoli 2524 e 2441 del codice civile e in considerazione dei limiti disposti per i soci cooperatori dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514 del codice civile,

autorizzazione che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori stessi.

29.2 Con la stessa deliberazione potranno essere stabiliti il prezzo di emissione delle azioni, in proporzione all'importo delle riserve divisibili di cui al successivo articolo 34.1, n°5), ad esse spettante, e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente statuto.

29.3 La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

Articolo 30 (Diritti patrimoniali)

30.1 Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria di cui all'articolo precedente. Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere corrisposto anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le azioni dei soci cooperatori.

30.2 La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 del codice civile.

30.3 La delibera di emissione, può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto.

30.4 La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei

soci cooperatori.

30.5 In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Articolo 31 (Recesso dei soci finanziatori)

31.1 Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2437 del codice civile, ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.

31.2 In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli articoli 2437-bis e seguenti del codice civile, per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

TITOLO VI

OBBLIGAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI NON PARTECIPATIVI

Articolo 32 (Obbligazioni)

32.1 L'emissione di obbligazioni ordinarie è deliberata dall'organo amministrativo, mentre l'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall'assemblea straordinaria.

32.2 L'assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, può attribuire all'organo amministrativo la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione spettante ai soci o ai possessori di altre obbligazioni convertibili.

32.3 Si applicano tutte le altre disposizioni della Sezione VII capo V del Libro V del codice civile.

Articolo 33 (Strumenti finanziari non partecipativi)

33.1 La cooperativa può emettere strumenti finanziari non partecipativi, diversi dalle obbligazioni, forniti di specifici diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso comunque il voto nell'assemblea generale dei soci e ciò a fronte dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi.

33.2 L'emissione di strumenti finanziari è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

33.3 La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

TITOLO VII

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 34 (Elementi costitutivi)

34.1 Il patrimonio della società è costituito:

- 1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;
 - b) dai conferimenti effettuati dai soci finanziatori;
 - c) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;
 - d) dai conferimenti rappresentati dalle Azioni di Partecipazione Cooperativa;
- 2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- 3) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci;
- 4) dalla riserva straordinaria;
- 5) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.

34.2 Ciascun socio non può detenere una quota o un numero di azioni superiori ai limiti fissati dalla legge.

34.3 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

34.4 Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

Articolo 35 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)

35.1 Le quote dei soci cooperatori sono sempre nominative non possono essere sottoposte a pegno, usufrutto, né qualsiasi altro vincolo volontario, con effetto nei confronti della società.

Esse non possono essere cedute senza la preventiva autorizzazione del Consiglio di amministrazione, fatto salvo quanto previsto dalla legge per i soci sovventori e le azioni di partecipazione cooperativa.

35.2 Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente articolo 7 con particolare riferimento al possesso

dei requisiti soggettivi.

35.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

35.4 Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel Libro dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente statuto.

35.5 Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio Arbitrale.

Articolo 36 (Bilancio di esercizio)

36.1 L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

36.2 Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.

36.3 Nella Redazione del Bilancio devono essere indicati separatamente i dati relativi alle attività svolte con i soci, distinguendo eventualmente le differenti gestioni mutualistiche.

36.4 Gli amministratori e i sindaci, ove nominati, devono indicare specificamente, nelle relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 codice civile, i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

36.5 La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a favore delle quali opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale.

36.6 Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;

e) alle altre riserve consentite a norma di legge,

36.7 L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure alle altre riserve consentite a norma di legge.

36.8 La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci sovventori e ai possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Articolo 37 (Ristorni)

37.1 Qualora i risultati dell'attività mutualistica, le esigenze patrimoniali e l'equilibrio finanziario della cooperativa, tenuto conto anche delle operazioni ordinarie e straordinarie in corso, lo consentano, il Consiglio di Amministrazione attribuisce ai soci prestatori somme a titolo di ristorno, ai sensi dell'articolo 2545 sexies del Codice Civile.

37.2 Il ristorno attribuito ai soci dovrà essere appostato al Conto Economico nel rispetto delle norme che disciplinano il Bilancio di esercizio e dei Principi Contabili adottati.

37.3 In funzione del fabbisogno finanziario della cooperativa il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea le modalità con le quali il ristorno sarà erogato, individuate tra una o più delle seguenti forme:

a) erogazione diretta;

b) aumento gratuito della quota del capitale sociale di ciascun socio;

c) emissione di obbligazioni;

d) emissione di strumenti finanziari.

37.4 La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile da predisporre a cura degli amministratori sulla base, per i soci lavoratori, dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):

a) Le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;

b) La qualifica / professionalità;

c) I compensi erogati;

d) Il tempo di permanenza nella società;

e) La tipologia del rapporto di lavoro;

f) La produttività.

37.5 I ristorni per i soci fruitori saranno corrisposti in base ai corrispettivi pagati alla cooperativa per le prestazioni ricevute.

37.6 La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti dall'articolo 3, comma secondo, lettera b) della Legge n. 142 del 2001, secondo le modalità ivi contemplate.

TITOLO VIII

ORGANI SOCIALI

Articolo 38 (Organi)

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;
- d) l'organo di controllo contabile, se nominato.

Articolo 39 (Assemblea - Qualificazione e competenze)

39.1 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

39.2 L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente articolo 28, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti, qualora richiesta dall'organo amministrativo;
- 3) delibera sulla emissione delle azioni di partecipazione cooperativa qualora richiesta dall'organo amministrativo;
- 4) approva, previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime;
- 5) approva i regolamenti interni ed i regolamenti dei lavori assembleari;
- 6) procede alla nomina degli Amministratori;
- 7) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
- 8) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
- 9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 10) autorizza, su proposta motivata degli amministratori, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione;
- 11) delibera sulle domande di ammissione non accolte dagli amministratori;
- 12) delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni a ciascun socio;
- 13) autorizza gli atti di amministrazione di cui all'articolo 52.1 del presente statuto;

14) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

39.3 Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- a) le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dall'articolo 52.2 del presente statuto;
- b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

39.4 L'attribuzione all'organo amministrativo di deliberare che per legge spettano all'assemblea, di cui all'articolo 52.2 del presente statuto, non fa venire meno la competenza principale dell'assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

Articolo 40 (Convocazione dell'assemblea)

40.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro i termini previsti dall'articolo 36.6.

40.2 L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

40.3 L'assemblea può essere convocata nel comune ove ha sede la società ovvero in qualsiasi altro luogo, in Italia.

40.4 L'Assemblea è convocata con avviso contenente le indicazioni previste dalla legge trasmesso con uno o più dei seguenti mezzi:

- a) pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea;
- b) pubblicazione sul quotidiano "Il Resto del Carlino" , almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea;
- c) pubblicazione sul periodico della Cooperativa, se stampato, inviato almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la riunione e contestuale pubblicazione sul quotidiano "Il Resto del Carlino";
- d) con lettera raccomandata, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'assemblea;
- e) ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima di

quello fissato per l'assemblea.

40.5 Nei casi c) e d) l'avviso dovrà essere fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Articolo 41 (Assemblee di seconda e ulteriore convocazione)

41.1 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione qualora anche la seconda convocazione andasse deserta.

41.2 L'avviso di convocazione può indicare al massimo 2 (due) date ulteriori per le assemblee successive alla seconda.

41.3 L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

Articolo 42 (Assemblea totalitaria)

42.1 In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

42.2 Nell'ipotesi di cui al precedente comma, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

**Articolo 43 (Assemblea ordinaria e straordinaria:
determinazione dei quorum)**

43.1 In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentata la metà dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

43.2 L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

43.3 Il calcolo delle maggioranze avviene in base al numero di voti spettanti ai soci.

Articolo 44 (Diritto di voto)

44.1 Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta)

giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

44.2 Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. Sono previste le seguenti deroghe.

44.3 Ai soci cooperatori persone giuridiche di cui all'articolo 5 comma 2° numeri 1 e 3, è riconosciuto un voto per ogni 15.000,00 (quindicimila) euro di capitale posseduto o un voto per ogni 3 (tre) soci o associati, fino ad un massimo di cinque voti.

44.4 Ai soci finanziatori, cui nella delibera di emissione sia stato riconosciuto il diritto di voto nelle assemblee generali, è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte, come risultante dal regolamento che sarà predisposto in connessione all'emissione degli strumenti finanziari.

44.5 I voti attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

44.6 Ai soci cooperatori non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

44.7 Il voto plurimo, di cui ai precedenti commi 3°, 4°, 5°, viene attribuito solamente per le deliberazioni diverse da quelle relative alla nomina o sostituzione degli amministratori e dei sindaci e dei delegati delle assemblee separate di cui all'art.48.

Per queste ultime deliberazioni a ciascun socio è attribuito un solo voto indipendentemente dalla categoria alla quale appartenga.

Articolo 45 (Rappresentanza del socio in assemblea:le deleghe)

45.1 I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o finanziatore. I soci delegati devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

45.2 Per quanto non disciplinato espressamente dal presente articolo restano fermi i divieti di cui all'articolo 2372, il quale non riguarda comunque i soci che siano vincolati da un rapporto di lavoro assimilato a quello di lavoro dipendente.

45.3 La delega può essere rilasciata per singole assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario.

Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

45.4 Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.

45.5 La stessa persona non può rappresentare più di 5 (cinque) soci. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

45.6 Le deleghe non possono essere rilasciate a membri degli organi di controllo e amministrativo della società o di società controllate.

Articolo 46 (Presidente e segretario dell'assemblea)

46.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

46.2 L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

46.3 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

46.4 Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

46.5 Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

46.6 Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti, il capitale sociale e il numero di voti da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Articolo 47 (Procedimento assembleare e modalità di voto)

47.1 L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

47.2 Il voto è palese, salvo nel caso in cui al comma successivo.

In caso di votazione palese, il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso. Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

47.3 Per le deliberazioni relative alla nomina degli amministratori e dei sindaci e alla loro sostituzione è ammesso il voto segreto, qualora l'Assemblea deliberi in tale senso.

47.4 E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

b) che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, accertare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

e) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

47.5 In nessun caso è ammesso altresì il voto per corrispondenza.

Articolo 48 (Assemblee separate)

48.1 Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2540 del codice civile, la Cooperativa può istituire le assemblee separate.

48.2 Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee

separate nei modi e termini previsti per l'assemblea generale. Il termine di preavviso deve essere rispettato per la prima assemblea separata.

48.3 Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci e, conseguentemente, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee separate, i soci della cooperativa sono raggruppati in Sezioni, in particolare avendo riguardo alle zone ove esistano sedi secondarie o unità locali o cantieri di entità considerata rilevante, o comunque dove risieda un numero significativo di soci. Tali sezioni potranno essere create anche in zone prive delle strutture suddette, quando per numero dei soci ed importanza di attività sia ritenuto opportuno per gli organi della cooperativa.

48.4 Ciascuna sezione non può essere formata con un numero inferiore a 70 (settanta) soci. Qualora il numero di soci di una sezione si riduca al di sotto della soglia sopra stabilita, il consiglio di amministrazione provvede ad assegnare i soci alla sezione più vicina.

48.5 Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'assemblea generale, ordinaria o straordinaria, si applicano alle assemblee separate, in quanto compatibili.

48.6 Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale e nomina i delegati all'assemblea generale, in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento.

Per la nomina dei delegati si applica quanto disposto al comma 3 dell'art.47 a al comma 7 dell'art.44.

48.7 I delegati eletti dalle assemblee separate, compresi quelli espressi dalle eventuali minoranze, devono essere soci; essi sono eletti, in ragione di un delegato ogni 20 (venti) o frazione di 20 (venti). soci presenti, anche per delega, nell'adunanza; rappresentano il numero complessivo dei soci dell'assemblea separata, ognuno proporzionalmente ai voti avuti.

I delegati all'assemblea generale sono strettamente vincolati ad esprimere il loro voto secondo il mandato ricevuto dall'assemblea separata che li ha eletti. Solo nel caso in cui all'Assemblea Generale il conteggio dei voti, validamente espressi nelle Assemblee separate, portasse alla parità di pronunciamenti favorevoli o contrari, al fine di determinare una maggioranza sulle deliberazioni in oggetto, i delegati potranno considerarsi sciolti dal vincolo del mandato avuto.

L'assemblea separata nomina delegati supplenti che sostituiscano quelli effettivi qualora impossibilitati a partecipare all'assemblea generale.

48.8 Il numero dei soci complessivamente rappresentato dai delegati delle assemblee separate, condiziona la validità dell'assemblea generale in prima convocazione o in seconda convocazione sulla base di quanto previsto dalle leggi. Per ogni deliberazione dell'assemblea generale il computo dei

voti sarà fatto tenendo conto dei voti di ciascuna deliberazione riportati nelle assemblee separate e risultanti dalla lettera di delega, sottoscritta dal Presidente e dal segretario delle assemblee separate, della quale ogni delegato dovrà essere munito.

Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all'assemblea separata di assistere all'assemblea generale.

Articolo 49 (Assemblee speciali)

49.1 Nel caso di emissione di strumenti finanziari privi di diritto di voto, l'assemblea speciale di ciascuna categoria delibera:

- 1) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;
- 2) sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribuiti ai sensi dell'articolo 2526;
- 3) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria e sull'azione di responsabilità nei loro confronti;
- 4) sulla costituzione di un fondo per le spese, necessario alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli strumenti finanziari e sul rendiconto relativo;
- 5) sulle controversie con la società cooperativa e sulle relative transazioni e rinunce;
- 6) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari.

49.2 La assemblea speciale è convocata dagli amministratori della società cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei possessori degli strumenti finanziari ne faccia richiesta.

49.3 Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e deve tutelare gli interessi comuni dei possessori degli strumenti finanziari nei rapporti con la società cooperativa.

49.4 Il rappresentante comune ha diritto di esaminare i libri di cui all'articolo 2421, numeri 1) e 3) e di ottenere estratti; ha altresì il diritto di assistere all'assemblea della società cooperativa e di impugnarne le deliberazioni

TITOLO IX

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 50 (Consiglio di Amministrazione)

50.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 3 (tre) a 11 (undici) eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

50.2 La maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione sono scelti tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

50.3 Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. L'assemblea può anche stabilire una durata differenziata per i diversi amministratori.

50.4 Gli Amministratori sono rieleggibili nei limiti previsti dalla legge.

Articolo 51 (Diritto di nomina dei soci finanziatori)

51.1 Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, la deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni loro destinate può riservare la nomina di uno o più amministratori.

51.2 In ogni caso ai soci finanziatori non può essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo degli amministratori.

51.3 Alla nomina degli amministratori riservati ai soci finanziatori si procede con una delibera separata dei soli aventi diritto nel corso dell'assemblea; per l'approvazione della delibera è necessaria la maggioranza assoluta dei voti espressi nel rispetto dell'articolo 44.4.

Articolo 52 (Competenze e poteri dell'organo amministrativo)

52.1 La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

52.2 Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- a) la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-bis, 2506-ter ultimo comma del codice civile;
- b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
- d) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- e) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale;
- f) l'acquisto o il rimborso di azioni della società nei limiti indicati dall'articolo 2529 del codice civile;
- g) l'ammissione di nuovi soci;
- h) le determinazioni in ordine al recesso dei soci;
- i) l'autorizzazione alla cessione delle azioni dei soci;
- j) la decisione in ordine all'esclusione dei soci;
- k) le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici.
- l) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente articolo 28, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- m) delibera sulla emissione delle azioni di partecipazione cooperativa;

Articolo 53 (Presidente del consiglio di amministrazione)

53.1 Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea, ed eventualmente un vice presidente.

53.2 Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

53.3 Il consiglio nomina, di volta in volta, un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

Articolo 54 (Organi delegati)

54.1 Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti ovvero a un comitato esecutivo composto da alcuni suoi componenti. Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri.

54.2 Il consiglio, con delibera di istituzione degli organi delegati, determina gli obiettivi e le modalità di esercizio dei poteri delegati.

54.3 Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare in ogni tempo le deleghe.

54.4 Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'articolo 2381 e i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

54.5 Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione e al comitato per il controllo sulla gestione con cadenza almeno trimestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni e caratteristiche effettuate dalla società e dalle sue controllate.

54.6 Possono essere altresì nominati direttori generali e procuratori, determinandone i poteri.

Articolo 55 (Convocazioni e deliberazioni)

55.1 Il consiglio di amministrazione si raduna tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da un terzo dei suoi membri.

55.2 La convocazione viene fatta dal presidente a mezzo lettera, telefax o e-mail da spedirsi almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione e, nei casi urgenti, almeno due giorni prima di quello fissato per la riunione in modo che gli Amministratori e i Sindaci effettivi ne siano informati.

Le modalità di comunicazione, tuttavia, non devono rendere particolarmente onerosa la partecipazione alle riunioni, sia per i consiglieri che per i sindaci.

55.3 Si riterranno comunque validamente costituite le

riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi in carica (se nominati).

55.4 Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

55.5 Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

55.6 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dal vice presidente o, in mancanza anche di questo, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

55.7 Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

55.8 Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente.

Articolo 56 (Integrazione del Consiglio)

56.1 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo). Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

56.2 Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo), quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

56.3 Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di straordinaria amministrazione.

56.4 Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di immediata decadenza dell'amministratore.

Articolo 57 (Compensi agli Amministratori)

57.1 Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

57.2 Ai membri del consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso se determinato dall'assemblea all'atto della

nomina.

57.3 La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente, amministratore o consigliere delegato è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale (se nominato).

57.4 L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Articolo 58 (Rappresentanza)

58.1 La rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione e, nei limiti dei poteri conferiti, ai consiglieri muniti di delega.

58.2 In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.

58.3 Il presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

TITOLO X

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

Articolo 59 (Nomina e requisiti)

59.1 Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti tutti in possesso dei requisiti di legge; il Presidente del Collegio è nominato dalla stessa Assemblea.

59.2 La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può riservare a tale categoria la nomina di un membro del collegio sindacale. In tale caso la nomina è effettuata con le modalità previste dall'articolo 51.3.

59.3 Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 del codice civile. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

59.4 I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

59.5 La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

Articolo 60 (Funzioni e poteri)

60.1 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

60.2 Il collegio sindacale esercita altresì il controllo contabile nel caso previsto dall'articolo 2409 bis, terzo

comma del codice civile.

60.3 I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle Assemblee e alle riunioni del Comitato Esecutivo.

60.4 I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'articolo 2429 del codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico. Ai sensi del precedente articolo 36.4 essi devono inoltre indicare specificamente, nella propria Relazione, i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

60.5 I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

60.6 Il Collegio Sindacale ha ogni altro potere e dovere, nonché le responsabilità di cui alle norme di legge in materia.

60.7 Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

60.8 Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti del collegio sindacale ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al presidente del collegio sindacale di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 61 (Controllo contabile)

61.1 Il controllo contabile spetta al collegio sindacale, salvo il caso in cui sia obbligatorio, ovvero sia deciso con delibera dell'assemblea ordinaria di attribuire il controllo contabile a un revisore o a una società di revisione.

61.2 L'incarico di controllo contabile è conferito, sentito il Collegio Sindacale, ove nominato, dall'Assemblea, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

61.3 L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

61.4 Non possono essere incaricati del controllo contabile e, se incaricati, decadono dall'ufficio i soggetti indicati nell'articolo 2409 quinquies, primo comma, del codice civile; nel caso di società di revisione, le disposizioni di tale articolo si applicano con riferimento ai soci della medesima ed ai soggetti incaricati della revisione.

61.5 Il revisore o la società incaricati del controllo contabile:

1) verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

2) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

3) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

TITOLO XI

CONTROVERSIE

Articolo 62 (Clausola Arbitrale)

62.1 Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 63, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni Assembleari;

c) le controversie da amministratori, liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

62.2 La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Articolo 63 (Arbitri e procedimento)

63.1 Gli arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 15.000 (quindicimila). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie.

63.2 Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale promossa dalla Confcooperative.

63.3 In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

63.4 La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è notificata alla società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma 1 del D. Lgs. n. 5/03. Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 36 D. Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

63.5 Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'articolo 35, comma 2, D. Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

63.6 Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

63.7 Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Articolo 64 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO XII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 65 (Scioglimento anticipato)

65.1 La cooperativa si scioglie:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la perdita del capitale sociale;
- e) nelle ipotesi previste dagli articoli 2437 quater e 2473

del codice civile;

f) per deliberazione dell'assemblea.

65.2 L'assemblea straordinaria eventualmente convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

a) il numero dei liquidatori;

b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;

c) a chi spetta la rappresentanza della società;

d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Articolo 66 (Devoluzione patrimonio finale)

66.1 In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente articolo 36.6, lett. c);

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992 n. 59.

TITOLO XIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 67 (Regolamenti)

67.1 Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Articolo 68 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

68.1 La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

68.2 Pertanto:

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per

i dividendi;

c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

68.3 I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Articolo 69 (Rinvio)

69.1 Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

69.2 Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

Firmato De Vinco Gaetano
Antonella Bergamini Notaio.

Copia, costituita di QUARANTOTTO fogli,
conforme all'originale, firmato a norma di legge

PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE

Castelnuovo Rangone 04 LUG. 2008

A handwritten signature in black ink is written over a circular official seal. The seal features a central emblem and the text "MUNICIPALITÀ DI CASTELNUOVO RANGONE" around the perimeter. The signature is a cursive script that partially obscures the seal.